

FP CGIL MEDICI

Testo Decreto finale DL Pubblica Amministrazione e pensioni dei medici dipendenti SSN

Dopo giorni di confusione mediatica – politica si chiarisce che il testo finale del DL 90 nulla cambia rispetto alla facoltà di andare in pensione dei direttori di struttura complessa e di tutti gli altri dirigenti medici. Di norma, sia i direttori di struttura complessa che i dirigenti medici, vanno in pensione a 66 anni e 3 mesi oppure con 42 anni e 6 mesi di contributi (compresi i riscatti) per gli uomini, e 41 anni e 6 mesi di contributi (compresi i riscatti) per le donne.

Pertanto non è vero che i direttori di struttura complessa vanno in pensione a 70 anni.

E' invece vero, nonostante le nostre proteste, che i professori universitari vanno in pensione a 70 anni, con evidenti inique disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri medici dipendenti del SSN.

Il Decreto, inoltre, non abolisce l'articolo 22 della legge 183/2010 che consente, a domanda dell'interessato, di poter rimanere in servizio se non si hanno raggiunto i 40 anni effettivi di lavoro (esclusi i contributi). Si tratta di una norma che riguarda sia i direttori di struttura complessa che i dirigenti medici. In questo ambito c'è da segnalare una interpretazione che intende di fatto l'articolo 22 abolito per effetto del comma 2 dell'art 1 del DL 90 che prevede che i trattenimenti in servizio in essere sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014. Ma, secondo diversi esperti da noi interpellati, dovrebbe riguardare solo i trattenimenti in servizio che sono abrogati con il comma 1, tra i quali non c'è la legge 183/2010. Peraltro le Regioni avevano chiesto che fosse introdotta una norma che abrogasse la legge 183/2010, confermando anche nella loro interpretazione che con l'attuale testo, rimane vigente.

Il Decreto, comunque, mantiene una differenza tra dirigenti medici e direttori di struttura complessa. Infatti con il comma 5 dell'art. 1 prevede la possibilità per i dirigenti medici (che non vale per i direttori di struttura complessa) di poter essere pensionati d'ufficio all'età di 65 anni, sempre che abbiano maturato 42anni (41 per le donne) e sei mesi di contributi (riscatti compresi), “con decisione motivata alle esigenze organizzative, e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi “, nonché con un preavviso di 6 mesi. Ovviamente solo in caso non sia stata presentata la domanda ai sensi della legge 183/2010. Si tratta, peraltro, di una norma che nei fatti era stata già introdotta da Brunetta, e che rappresenta una differenza minore rispetto alla ventilata possibilità (più che altro mediatica) che i direttori di struttura complessa potessero andare di norma in pensione a 68 anni o a 70.

Non c'è invece nessuna parola sul contestuale impiego per l'assunzione di giovani medici delle risorse che si potrebbero liberare con il pensionamento d'ufficio. La staffetta generazionale è rimasta nei cassetti.